

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA REGIONE  
TOSCANA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE – CENTRO PER  
LA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE DEI MEDIA (MICC)

REGIONE TOSCANA (codice fiscale e partiva IVA n. 01386030488), ente di diritto pubblico con sede in Firenze, Piazza Duomo, 10, la quale interviene al presente atto a mezzo del legale rappresentante Roberto Ferrari in qualità di Direttore della Direzione “Cultura e Ricerca”, nominato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente n. 141 del 31 luglio 2015 e autorizzato ad impegnare l'Amministrazione verso l'esterno ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1;

**E**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE – CENTRO PER LA  
COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE DEI MEDIA – MICC – (codice  
Fiscale 01279680480) con sede legale in Firenze , Piazza San Marco, 4 (Viale  
Morgani, 65), rappresentato per la firma del presente atto dal Prof. Enrico  
Vicario, nato a Firenze il 26 gennaio 1965, in qualità di Direttore  
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DINFO), cui il Centro per la  
Comunicazione e Integrazione dei Media – MICC afferisce ai sensi dell'art.  
34, comma 4 [art. 35 comma 6] dello Statuto vigente dell'Università degli  
Studi di Firenze, nominato ai sensi e per gli effetti del Decreto Rettorale n.  
584/2016;

## PREMESSE

- Vista la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in particolare l'art. 15, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- Vista la legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) che, nell'assegnare alla Regione Toscana il compito di assicurare l'impegno ad un migliore accesso alla cultura, anche mediante iniziative di studio e analisi, disciplina specificatamente:

a) la garanzia all'accesso agli istituti e ai luoghi di cultura (art. 11);

b) l'esercizio di funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete documentaria regionale (art. 24, comma 1);

c) il supporto all'organizzazione e allo sviluppo delle reti documentarie locali con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza (art. 24, comma 2, punto 2);

- Considerato che il programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, nell'ambito del Progetto regionale n. 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli Istituti culturali” prevede, tra le tipologie di intervento, il n. 5 “Patrimonio culturale materiale e immateriale”;

• Considerato che la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 75 del 31 luglio 2018, individua nell'ambito del Progetto regionale 4 "Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali", tra le linee di intervento la n. 5 "Patrimonio culturale materiale ed immateriale" che prevede la costituzione di un fondo per la progettazione in campo culturale, destinato a supportare gli enti locali nella progettazione di interventi di valorizzazione orientati alla partecipazione culturale, alla innovazione (anche tecnologica) nelle forme di accesso alla cultura;

• Considerata la necessità per la Regione Toscana di valorizzare il patrimonio culturale, materiale ed immateriale anche mediante specifiche azioni finalizzate allo sviluppo di strumenti web evoluti in grado di favorire l'accesso al patrimonio bibliografico toscano;

• Considerato che l'Università degli Studi di Firenze (nello specifico il centro per la comunicazione e Integrazione dei Media – MICC) e Regione Toscana hanno istituito a partire dal 2015 il Centro di Competenza della Regione Toscana NEMECH (New Media for Cultural Heritage) presso l'Università di Firenze nell'ambito del piano per il potenziamento del sistema di trasferimento tecnologico regionale con l'obiettivo di potenziare lo studio e l'applicazione delle tecnologie multimediali e dell'informazione per la documentazione e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, la sperimentazione di nuove e migliorate modalità di fruizione, e la promozione e qualificazione dell'offerta culturale e delle attività connesse;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Soggetti dell'Accordo**

Sono soggetti del presente Accordo:

- Regione Toscana – Direzione “Cultura e Ricerca”;
- Università degli Studi di Firenze – Centro per la Comunicazione e integrazione dei media - MICC

**Art. 2 – Finalità dell'accordo**

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di una versione con funzionalità di base del sistema TOP (Tuscany Opera Search) ovvero di un sistema che aggrega in un database centralizzato i cataloghi delle biblioteche della Toscana, rielaborandoli ed esponendoli sul web secondo la logica del Linked Open Data (LOD) e del web semantico. La versione di base di TOP prevede, inoltre, la realizzazione di un portale dedicato per la ricerca e la visualizzazione dei dati aggregati nel database centrale e l'esposizione su web dei dati aggregati nel database in modo che siano indicizzabili e ricercabili dai motori di ricerca. La versione di base di TOP conterrà tutte le funzionalità indicate nella scheda tecnica (Allegato 1). Lo studio di fattibilità previsto all'interno del presente accordo sarà utilizzato come riferimento per gli sviluppi futuri di TOP.

**Art. 3 – Oggetto e programma delle attività**

La Regione Toscana e l'Università degli Studi di Firenze – Centro per la Comunicazione e integrazione dei media – MICC collaboreranno alla realizzazione di una versione con funzionalità di base del sistema TOP.

Il progetto TOP prevede le seguenti attività:

- 1) aggregazione dei dati dei cataloghi forniti dalle biblioteche regionali in un unico database centrale ;
- 2) rielaborazione ed esposizione dei dati aggregati nel database centrale secondo la filosofia LOD e web semantico;
- 3) collegamento e arricchimento delle informazioni contenute nei cataloghi delle biblioteche anche a fonti esterne;
- 4) creazione di un portale dedicato con funzioni innovative per la ricerca dei dati aggregati nel database centrale con strumenti innovativi per la ricerca e la presentazione differenziata dei risultati;
- 5) indicizzazione e ricerca dei dati dei cataloghi aggregati nel database centrale in modo automatico e trasparente da parte dei motori di ricerca;
- 6) studio di fattibilità per l'implementazione dei servizi innovativi.

Lo sviluppo della soluzione TOP terrà conto di un'eventuale futura integrazione e interoperabilità con soluzioni analoghe per dati museali e archivistici.

#### **Art. 4 – Obblighi delle parti**

La Regione Toscana si impegna a:

- mettere a disposizione le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
- operare per garantire un'efficace interlocuzione con le biblioteche del territorio al fine di assicurare al Centro per la comunicazione e l'integrazione dei Media – MICC i dati catalografici in tempi utili per la realizzazione del progetto;

- organizzare e programmare incontri per consentire la discussione e gli approfondimenti delle attività oggetto dell'accordo e monitorarne l'avanzamento;

L'Università degli studi di Firenze – Centro per la Comunicazione e l'integrazione dei Media – MICC si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché gli strumenti necessari all'esecuzione delle attività di cui all'art. 3 finalizzate alla realizzazione di una versione con funzionalità di base del sistema TOP;

Il ricorso a personale non strutturato (assegnasti di ricerca e/o borsisti ecc...) e l'acquisizione di beni e servizi strumentali delle attività oggetto del presente accordo dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza, partecipazione, pubblicità e non discriminazione.

#### **Art. 5 Responsabilità**

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 6 – Stipula e durata dell'Accordo.**

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua stipula fino al 31 dicembre 2018 data di conclusione del progetto stesso.

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/10990.

Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della marca temporale.

La Regione Toscana si impegna a comunicare l'avvenuta marcatura temporale all'apposizione della stessa.

#### **Art. 7 –Importo dell'attività e erogazione del co-finanziamento**

Il valore complessivo del progetto oggetto del presente accordo di collaborazione scientifica è determinato in € 120.000,00= (centoventimila/00=).

L'onere finanziario risulta così suddiviso:

- Euro 80.000,00= (ottantamila/00) a carico della Regione Toscana, pari al 66,6% del progetto complessivo;

- Euro 40.000,00= (quarantamila/00=) a carico dell'Università degli Studi di Firenze – Centro per la Comunicazione e integrazione dei Media – MICC in termini di risorse umane e strumentali impegnate, pari al 33,4%.

Tale stima non riportata tiene conto dei costi del personale interno della Regione in quanto gli stessi non generano oneri aggiuntivi perché ricompresi nei compiti d'ufficio.

Poiché trattasi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca, il cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli

artt. 1 e 4 del DPR 633/71 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

#### **Art. 8 Modalità di trasferimento delle risorse**

Il trasferimento della somma complessiva di Euro 80.000,00= (ottantamila/00) a carico della Regione Toscana verrà effettuato dalla stessa a favore dell'Università degli Studi di Firenze – Centro per la Comunicazione e integrazione dei Media – MICC secondo le seguenti modalità:

- un anticipo pari al 50% al momento della sottoscrizione dell'Accordo;
- un ulteriore 50% successivamente alla conclusione delle attività previste dal presente Accordo e alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

#### **Art. 9 – Proprietà dei risultati**

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

#### **Art. 10 – Foro competente**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.



### **Art. 11 – Informativa Trattamento Dati**

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

### **Art. 12 – Recesso**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. La Regione può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico,

### **Art. 13 – Esenzione**

Il presente accordo, avendo ad oggetto un trasferimento a titolo gratuito destinato alla ricerca, è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo unico L. 266/2005 commi 353 e 354.

**Art. 14 – Norma conclusiva**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto in forma digitale

Per Regione toscana

.....

Per Università degli Studi di Firenze – Centro per la Comunicazione e Integrazione dei Media – MICC – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DINFO

.....